

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 893 DEL 13/05/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONFERIMENTO DI TRE INCARICHI DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE A MEDICI CHIRURGHI DA ASSEGNARE ALLE STRUTTURE DI ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO DEI PRESIDII OSPEDALIERI AZIENDALI DI CUI AL BANDO N. 121/2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 886/25

Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il fabbisogno di medici nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza di questa Azienda conta attualmente 8 posti vacanti la cui copertura è già stata autorizzata dall'Area Sanità e sociale della regione Veneto con note prot. n. 629031 del 23 novembre 2023, n. 128314 del 12 marzo 2024, n. 402674 dell'8 agosto 2024 e n. 122669 del 10 marzo 2025;
- questa Azienda ha integralmente utilizzato le graduatorie concorsuali a propria disposizione e nessuna delle altre Aziende del Servizio sanitario della Regione Veneto ha concesso in utilizzo la propria graduatoria di concorso ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- con deliberazione del Direttore generale di Azienda Zero n. 104 del 27 febbraio 2025, è stata infine approvata una nuova graduatoria di concorso per l'assunzione di dirigenti medici nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, che risulta tuttavia composta esclusivamente da un unico medico iscritto alle scuole di specializzazione, non disponibile a prendere servizio in tempi brevi;
- il fabbisogno di medici necessario alla continuità dell'assistenza sulle ventiquattro ore nelle unità operative di accettazione e pronto soccorso è garantito mediante il ricorso a contratti di collaborazione con medici libero professionisti;
- l'Azienda ha altresì fatto ricorso, oltre che ai propri elenchi di liberi professionisti idonei al conferimento di incarichi libero professionali per le unità operative di accettazione e pronto soccorso aziendali approvati da Azienda Zero con deliberazione n. 172 del 27 marzo 2024, anche agli elenchi in possesso di altre Aziende del Servizio sanitario regionale, senza poter comunque soddisfare il proprio fabbisogno, in particolare per gli ospedali di Asiago e Santorso;
- ai sensi delle disposizioni dettate per l'anno 2025 dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025, l'Azienda dispone attualmente, fra le altre, dell'autorizzazione al conferimento di tre incarichi a medici libero professionisti a supporto delle unità operative di accettazione e pronto soccorso dei presidi ospedalieri, concesse dall'Area Sanità e Sociale con note n. 271626 del 5 giugno 2024 e n. 606754 del 29 novembre 2024;
- con deliberazione n. 2115 del 15 novembre 2024 questa Azienda U.L.S.S., al fine di supportare le attività delle unità operative accettazione e pronto soccorso aziendali, ha indetto un avviso di procedura selettiva per il conferimento di incarichi libero professionali a medici chirurghi da assegnare alle medesime strutture - bando n. 121/2024 con scadenza prevista per il 31 dicembre 2025, permettendo così l'istituzione di una lista aperta con periodiche selezioni, cadenzate in relazione alle candidature presentate e alle necessità aziendali;
- vista la necessità di garantire la continuità assistenziale nelle unità operative aziendali di accettazione e pronto soccorso, il Direttore dell'UOC Accettazione e Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Santorso, con il parere favorevole del Direttore Sanitario, ha chiesto di procedere al conferimento di tre incarichi libero professionali nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza;
- entro il giorno 31 marzo 2025 sono pervenute alla relativa procedura le seguenti candidature:

CANDIDATO	
1)	CIMAN MATTEO
2)	COSTA CAMILLA

3)	RIGONI DAVIDE
4)	SOLDA' NICOLA LUIGI

- l'UOC Gestione risorse umane, a seguito di verifica della regolarità degli elementi formali e della sussistenza dei requisiti previsti dal bando, ha accertato che tutti i candidati risultano in possesso dei requisiti previsti, ad esclusione del candidato dr. RIGONI Davide, ed ha provveduto a trasmettere alla commissione esaminatrice le candidature validamente pervenute per la valutazione dei relativi curricula;
- con verbale di riunione datato 1° aprile 2025, conservato agli atti della procedura selettiva, la commissione esaminatrice, nominata con deliberazione n. 2207 del 3 dicembre 2024 ha attestato l'idoneità dei tre candidati secondo il seguente ordine di preferenza:
 - 1) dr. Nicola Luigi SOLDA';
 - 2) dr.ssa Camilla COSTA;
 - 3) dr. Matteo CIMAN.

Preso atto che:

- a fronte dell'accertata indisponibilità di personale dipendente, l'articolo 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato e integrato, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio;
- il Piano socio sanitario 2019-2023 approvato con la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48, ha previsto la possibilità per le Aziende del Servizio sanitario regionale del Veneto di ricorrere alla conclusione di incarichi di collaborazione libero professionale anche per l'esercizio dell'ordinaria attività istituzionale necessaria ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Dato atto che:

- l'incarico libero professionale si perfeziona con la stipula del contratto individuale di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'Amministrazione e il collaboratore cureranno, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formazione del rapporto;
- la durata è di sei mesi, con la decorrenza che sarà indicata nei contratti individuali di collaborazione; il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre per lo svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato;
- ferma l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, il professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale svolgerà la propria collaborazione; in particolare:
 - ✓ i medici in formazione specialistica reclutati ai sensi del d.l. 34/2023 svolgeranno un'attività pari a 8 ore settimanali, come da indicazioni del Direttore della UOC di riferimento;
 - ✓ i medici reclutati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 potranno effettuare circa 7 accessi mensili di massimo dodici ore ciascuno come da indicazioni del Direttore della UOC di riferimento;
- il compenso previsto, che si intende lordo e onnicomprensivo e assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate, in linea con quanto disposto dalla DGR n. 580 del 27 maggio 2024, è pari a:

- ✓ euro 80,00 orari lordi e onnicomprensivi per tutti i medici in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, con il riconoscimento di un incremento a complessivi euro 90,00 orari lordi e onnicomprensivi (+12,5%) qualora l'attività venga svolta presso l'Ospedale di Asiago;
- ✓ euro 40,00 orari per i medici in formazione specialistica;
- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa e della relazione dell'attività svolta, munite del visto di approvazione del Direttore dell'unità operativa e del Direttore medico del Presidio ospedaliero presso i quali si è svolta la collaborazione;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento” applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico.

Dato atto altresì che:

- per quanto riguarda la spesa prevista per l'incarico in parola si ritiene prudente vincolare un impegno di 93.500,00 euro;
- si richiama il limite del costo complessivo previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025.

Visti:

- l'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
- l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di controllo della spesa delle consulenze e collaborazioni;
- la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 approvazione del Piano socio sanitario 2019-2023;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025;
- la DGRV 580 del 27 maggio 2024;
- il regolamento aziendale per gli incarichi di lavoro autonomo approvato con deliberazione n. 206 del 28 febbraio 2018.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” propone, con riferimento all'esito della selezione di cui al bando 121/2024 di conferire tre incarichi di collaborazione libero professionale al dr. Nicola Luigi SOLDA' e alla dr.ssa Camilla COSTA quali medici chirurghi specialisti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e al dr. Matteo CIMAN quale medico chirurgo in formazione specialistica ai sensi dell'art. 12 del d.l. 34/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-

Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare l'esito della selezione effettuata in data 1 aprile 2025 nell'ambito dell'avviso di procedura selettiva per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura libero professionale di cui al bando n. 121/2024, dando atto del giudizio di idoneità dei candidati secondo il seguente ordine di preferenza:

1) dr. Nicola Luigi SOLDA';

2) dr.ssa Camilla COSTA;

3) dr. Matteo CIMAN.

2. di conferire, conseguentemente, tre incarichi di collaborazione di natura libero professionale al dr. Nicola Luigi SOLDA' e alla dr.ssa Camilla COSTA quali medici chirurghi specializzati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e al dr. Matteo CIMAN quale medico chirurgo in formazione specialistica ai sensi dell'art. 12 del d.l. 34/2023;
3. di approvare le condizioni previste per l'espletamento dell'incarico del quale trattasi per come indicate nelle premesse e che vengono riprodotte negli schemi del contratto di collaborazione allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
5. di imputare la relativa spesa, stimata in complessivi euro 93.500,00 annui ai competenti conti del costo del personale del bilancio economico preventivo secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>descrizione</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>impegno euro</i>
2025	BA1400000	altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	93.500,00

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

EGR. SIG./GENT. SIG.A

dr./dr.ssa _____
nata in _____ il _____,
residente in _____,
comune di _____,
Codice Fiscale: _____.

Il presente contratto disciplina la Sua collaborazione presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI), rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il giorno 4.05.1967, codice fiscale: BRMCRL67E04L407D, domiciliato presso: Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana", Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa, ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

Al rapporto di collaborazione si applicano le seguenti condizioni:

1. l'incarico avrà decorrenza dal giorno _____202__ e scadenza il giorno _____202__; nessuna attività, comunque richiesta o sollecitata, potrà essere prestata per conto dell'Azienda U.L.S.S. prima di aver apposto la firma di accettazione delle presenti condizioni e della relativa data di sottoscrizione;
2. l'attività sarà prestata presso le strutture di accettazione e pronto soccorso dell'Azienda U.L.S.S., secondo la disponibilità espressa e previa intesa con il Direttore dell'UOC Accettazione e pronto soccorso;
3. l'attività prevista dall'incarico è espletata esclusivamente al di fuori degli obblighi di presenza imposti dalla frequenza della scuola di specializzazione con un massimo di otto ore di presenza settimanale in Azienda; non è consentita la programmazione settimanale di attività concomitante presso diverse unità operative, anche se resa al di fuori obblighi di presenza imposti dalla frequenza della scuola di specializzazione, oltre il limite di otto ore previsto; l'eventuale eccedenza oraria non dà luogo a compenso;
4. l'eventuale accesso alle mense aziendali è consentito alle condizioni previste per l'utenza esterna;
5. il compenso orario per la collaborazione di cui trattasi è stabilito in Euro 40,00 lordi e onnicomprensivi; la liquidazione delle competenze sarà effettuata sulla base della relazione dell'attività svolta (con la certificazione del relativo orario di presenza effettiva), corredata dalla prevista documentazione di natura fiscale; la documentazione dovrà essere vistata per approvazione dal Direttore dell'UOC Accettazione e pronto soccorso ove l'attività è stata espletata;
6. le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di prestazione di lavoro autonomo e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego;
7. lo svolgimento dell'incarico è effettuato con autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ma comporta il coordinamento dell'attività con quella del personale dipendente ovvero degli altri collaboratori presenti, secondo quanto concordato con il Direttore dell'UOC Accettazione e pronto soccorso;
8. l'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute;
9. il professionista provvede a curare ogni adempimento di natura fiscale, tributaria e contributiva di propria competenza, comunicando tempestivamente all'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" il relativo regime al quale assoggettare il compenso dell'attività svolta;
10. in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto;
11. il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni; il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso;
12. il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:
a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze;
b) cause di forza maggiore;
c) accertato conflitto di interessi, ancorché potenziale, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente;
13. il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito; l'Azienda verifica la sola idoneità tecnico professionale del / della professionista in ragione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e fornisce, a mezzo del Servizio di prevenzione e protezione, informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; l'esclusione degli obblighi di sorveglianza sanitaria a carico dell'Azienda non esime il /la professionista dal rispetto dagli adempimenti previsti da specifiche disposizioni di legge; si

richiamano, in particolare, le disposizioni previste all'articolo 114 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che detta disposizioni in merito agli obblighi previsti per i lavoratori autonomi che svolgono attività in ambienti soggetti a esposizione da radiazioni ionizzanti; il / la professionista può chiedere di beneficiare, con oneri a proprio carico, della sorveglianza sanitaria del medico competente o del medico autorizzato dell'Azienda;

14. il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto; deve comunicare all'Azienda la sussistenza e i dati identificativi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile estesa anche ai casi di colpa grave per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, la cui responsabilità è a carico del / della professionista;

15. per la tutela delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, l'INAIL (con nota U.INAIL.15000.18/11/2021.0006344, acquisita al protocollo dell'Azienda n. 97152 del 22 novembre 2021) ha confermato che sono esclusi dalla tutela previdenziale i collaboratori autonomi iscritti agli albi professionali, i quali hanno pertanto il dovere di attestare l'esistenza di idonea copertura assicurativa in proprio sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo;

16. il contratto obbliga le parti a osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento in servizio compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare;

17. il contratto obbliga al rispetto del segreto professionale e di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni delle quali si viene a

conoscenza o a disposizione in connessione all'espletamento dell'incarico;

18. il contratto impegna inoltre a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività;

19. ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal vigente decreto legislativo n. 196/2003, il Direttore / Responsabile dell'unità operativa interessata autorizza il trattamento dei dati personali in relazione alle materie di competenza della struttura di assegnazione, nell'ambito delle mansioni conferite e nel rispetto delle istruzioni operative dell'Azienda; l'autorizzazione al trattamento dei dati dovrà essere rinnovata in ciascuna delle diverse strutture nelle quali l'attività sarà svolta;

20. con la firma del contratto, le parti si rilasciano quietanza in merito all'assolvimento degli obblighi di informativa relativi al codice di comportamento aziendale, all'informativa sulla privacy nonché a tutte le informazioni relative all'organizzazione che sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda;

21. per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile;

22. il presente contratto, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131; l'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

LUOGO E DATA:

firma del professionista
(dr./dr.ssa _____)

Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana"
Il Direttore generale
(dott. Carlo BRAMEZZA)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
(artt. 2222 e segg. del Codice Civile)

in qualità di medico chirurgo da assegnare alle Strutture di Accettazione e Pronto Soccorso aziendali

nr. _____ di reg. contr. del ____ 2025

Premesso che:

- con deliberazione n. 2115 del 15 novembre 2024 è stato indetto un avviso di procedura selettiva per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura libero professionale a medici chirurghi da assegnare alle Strutture di Accettazione e Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana - bando n. 121/2024;
- con deliberazione n. ____ del _____ è stato dato atto dell’esito della selezione compiuta sulle domande di partecipazione pervenute e il/la dr./dr.ssa _____, nato/a a _____ il giorno _____, è stato/a individuato/a quale professionista al/alla quale conferire l’incarico di collaborazione libero professionale di cui trattasi.

Tutto ciò premesso e ritenuto, richiamati i presupposti di fatto e giuridici indicati nella deliberazione sopra indicata,

F R A

L’AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il giorno 4.05.1967, codice fiscale: BRMCRL67E04L407D, domiciliato presso: Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa

E

- cognome e nome:
- luogo di nascita:
- data di nascita:
- codice fiscale:
- partita iva:
- residenza: comune di:

indirizzo:

(d’ora in avanti indicato come “*il professionista*”)

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DELL’INCARICO

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” conferisce al professionista, in qualità di medico chirurgo in possesso in possesso dei requisiti previsti dal bando di procedura selettiva in premessa indicato, che accetta, l’incarico individuale di collaborazione di natura libero professionale ex art. 2222 e seguenti del codice civile e art. 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo nr. 165/2001 a supporto delle unità operative di Accettazione e Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri aziendali.

Il suddetto incarico decorre **dal giorno** ____ 2025 e ha durata di sei mesi, con **scadenza il giorno** ____ 2025.

Per l’espletamento dell’incarico, il professionista afferirà a _____ (con possibilità di spostamento presso le altre sedi aziendali in caso di necessità).

Per la realizzazione degli obiettivi dell’incarico, ferma restando l’autonomia nell’esecuzione degli incarichi, il professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il Responsabile dell’Unità operativa presso la quale svolgerà la propria collaborazione, rendendosi disponibile ad effettuare circa 7 accessi mensili di massimo dodici ore ciascuno.

2) COMPENSO

Il compenso previsto è di euro 80,00 orari lordi e omnicomprensivi a fronte dell'impegno di presenza richiesto per tutti i medici in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, con il riconoscimento di un incremento a complessivi euro 90,00 orari lordi e omnicomprensivi (+12,5%) qualora l'attività venga svolta presso l'Ospedale di Asiago.

Il compenso riconosciuto al professionista assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate.

La liquidazione delle competenze sarà effettuata su presentazione della fattura emessa dal professionista, accompagnata da una relazione sull'attività svolta vistata dal Direttore o Responsabile dell'Unità operativa unitamente al visto di approvazione del Direttore medico del Presidio ospedaliero presso il quale si è svolta l'attività oggetto della richiesta di liquidazione.

3) AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale", ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi per dolo e colpa grave.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

4) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

- a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;
- b) cause di forza maggiore;
- c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

5) DISPOSIZIONI FINALI

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell'esecuzione dell'incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il professionista dichiara di essere informato che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il codice disciplinare, l'informativa sulla privacy nonché tutte le informazioni relative all'organizzazione aziendale sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e di ricevere copia del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato sia sul sito internet che sul sito intranet dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

Luogo e data: _____

il professionista

Il Direttore generale
(dott. Carlo BRAMEZZA)